

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali. C. 3960, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	230
ALLEGATO 1 (<i>Relazione tecnica presentata dal Governo, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento della Camera dei deputati</i>)	234
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti della Relatrice</i>)	236

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia. C. 2546 Marchi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	231
ALLEGATO 3 (<i>Emendamento della Relatrice</i>)	238

SEDE CONSULTIVA:

Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.. C. 4565 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	232
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	233
---	-----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 luglio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il ministro per lo sport, Luca Lotti.

La seduta comincia alle 9.05.

Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali. C. 3960, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 giugno 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso. Ricorda, al riguardo, che nella seduta del 7 giugno 2017 era stata data comunicazione della trasmissione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, da parte del Governo (*vedi allegato 1*) e che era stato disposto un rinvio per consentirne l'esame. Avverte di essere stata informata dalla Presidente della Camera di una corrispondenza intrattenuta al proposito con l'on. Giancarlo Giorgetti. Ricorda, altresì, che la Conferenza dei Capigruppo ha deciso di calendarizzare il provvedimento in Assemblea, a partire dal 17 luglio 2017, ciò che impone alla Commissione tempi piuttosto serrati nella conclusione del proprio esame.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, presenta gli emendamenti 2.502, 3.500, 5.500, 5.501 e l'articolo aggiuntivo 3.0500 (*vedi allegato 2*). Li illustra e ne raccomanda l'approvazione, invitando i colleghi degli altri gruppi a ritirare gli emendamenti presentati.

Stefano BORGHESI (LNA) rileva che gli emendamenti presentati dalla relatrice vanno nella direzione auspicata dal suo gruppo, sciogliendo alcuni nodi importanti. Ritiene che il complesso delle questioni più spinose sia risolto, con particolare riguardo alla disposizione transitoria. Ringrazia la relatrice per il confronto avuto e la sensibilità dimostrata con la presentazione delle proposte emendative a sua firma. Chiede di poterle in ogni caso valutare con maggiore completezza.

Bruno MURGIA (FdI-AN) chiede un chiarimento in ordine all'applicabilità della norma transitoria.

Maria COSCIA (PD) risponde che nella disciplina proposta il presidente del CONI potrebbe svolgere un terzo mandato, senza ulteriori condizioni.

Simone VALENTE (M5S), pur apprezzando le modifiche proposte dalla relatrice, ritiene che non siano esaurienti. Il suo gruppo quindi non ritirerà gli emendamenti presentati.

Filippo FOSSATI (MDP) rileva che gli emendamenti della relatrice vanno in una direzione positiva, sebbene ritenga ancora possibile effettuare uno sforzo suppletivo sulla questione dei mandati del presidente del CONI.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, fissa il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti per oggi alle ore 17. La seduta già convocata per oggi al termine delle votazioni antimeridiane in Assemblea è, pertanto, sconvocata e il seguito dell'esame è rinviato a domani. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 9.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 luglio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.30.

Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia. C. 2546 Marchi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 giugno 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dopo aver ricordato che nella seduta del 20 giugno erano stati illustrati gli emendamenti presentati e che vi sono stati diversi rinvii, domanda alla relatrice se intenda intervenire.

Vanna IORI (PD), *relatrice*, presenta l'emendamento 1.100, che illustra, raccomandandone l'approvazione (*vedi allegato 3*).

Luigi GALLO (M5S) sottoscrive l'emendamento 01.01 Bossa, presentato nella seduta del 20 giugno, e lamenta che, con l'eventuale approvazione dell'emendamento testé depositato dalla relatrice, verranno a considerarsi preclusi tutti gli emendamenti attualmente all'esame della Commissione. Crede che si tratti di un metodo sbagliato, che peraltro fa compiere al testo un passo indietro a motivo della centralità conferita alla città di Reggio Emilia, solo perché essa viene ritenuta un bastione del PD.

Vanna IORI (PD) sottolinea che la scelta di affidare il coordinamento della rete nazionale degli enti locali e delle

aziende sanitarie locali sede di istituti psichiatrici alla Fondazione del Museo San Lazzaro di Reggio Emilia è legata alla sua lunga tradizione in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-documentario.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, fissa il termine per la presentazione di eventuali sub-emendamenti a venerdì 7 luglio alle ore 10. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 luglio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.45.

Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A..

C. 4565 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giulia NARDUOLO (PD), *relatrice*, premette che il provvedimento in esame introduce disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. Esso reca misure volte a garantire la continuità dell'accesso al credito da parte delle famiglie e delle imprese, nonché la gestione dei processi di ristrutturazione delle banche in liquidazione. Tali misure consistono anzitutto nella vendita di parte delle attività delle

due banche ad un acquirente ed il trasferimento del relativo personale. Ricorda, quindi, che l'articolo 3 consente ai commissari liquidatori nominati dalla Banca d'Italia di cedere l'azienda delle banche venete poste in liquidazione, o parti di essa, ad un soggetto selezionato sulla base di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente. Tale soggetto è stato individuato in Intesa Sanpaolo. Per assicurare la continuità dell'esercizio dell'impresa, sono previste misure speciali — anche in deroga alle vigenti disposizioni civilistiche — per garantire l'immediata efficacia della cessione nei confronti dei terzi. Alla VII Commissione è richiesto un parere sulle disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 2, che detta regole specifiche per la cessione di beni culturali, come definiti ai sensi del relativo Codice, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

A tal proposito, ricorda che Veneto Banca S.p.a è titolare di una collezione di circa 462 opere d'arte destinate perlopiù al decoro artistico della sede centrale di Montebelluna. Anche Banca Popolare di Vicenza, nell'ambito della propria sede storica di Palazzo Thiene, dimora palladiana, vanta un'importante collezione di opere d'arte, acquisite nel corso degli anni. La pinacoteca di Palazzo Thiene raccoglie una collezione di dipinti di grandi maestri veneti dal XV al XIX secolo. Il medesimo edificio ospita poi il Piccolo Museo Remondini, che raccoglie una collezione, unica nel suo genere, di stampe settecentesche dei Remondini costituita da circa 300 incisioni. Oltre a ciò, numerosi sono i pezzi di ceramiche ottocentesche e monete d'argento risalenti al XVI secolo. Segnala che nel provvedimento in esame viene regolato l'esercizio della prelazione di acquisto da parte del MIBACT o degli enti territoriali autorizzati *ex lege*. Ricorda che l'istituto della prelazione artistica è volto a consentire l'acquisizione di nuovi beni di valore culturale e artistico al patrimonio pubblico. Esso è disciplinato dal Capo IV (Titolo I, Parte Seconda) del Codice dei beni culturali del 2004, e specificamente

dagli articoli da 59 a 62. In particolare, l'articolo 59 dispone che gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o, limitatamente ai beni mobili, la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero. La denuncia è effettuata entro trenta giorni: *a)* dall'alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione; *b)* dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso. L'articolo 60 dispone che, nel caso di alienazione a titolo oneroso, il Ministero (o la Regione o altro ente pubblico territoriale interessato) ha la facoltà di acquistare il bene in via di prelazione al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione. L'articolo 61, comma 1, fissa l'esercizio della prelazione nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia, mentre il comma 4 dispone che, in pendenza del termine prescritto dal comma 1, l'atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente all'esercizio della prelazione e all'alienante è vietato effettuare la consegna della cosa. Segnala che il tratto saliente dell'istituto di prelazione artistica – e che vale a distinguerlo dagli altri casi di prelazione legale – risiede nel fatto che esso riguarda necessariamente ipotesi concrete in cui è stato già concluso un contratto, un atto di alienazione. Nella prelazione artistica, quindi, « lo Stato agisce mediante l'esplorazione di un potere di supremazia e per il conseguimento di un interesse pubblico; in tal caso il trasferimento del bene si attua non già attraverso un rapporto negoziale, ma per effetto di una manifestazione della potestà di imperio dello Stato » (vedi sentenza della III sezione civile n. 2613 del 1962). Sottolinea che rispetto a questa disciplina generale, il provvedi-

mento in esame prevede alcune deroghe. L'articolo 3, comma 2, specifica che la denuncia di trasferimento (di cui all'articolo 59 del Codice dei beni culturali sopracitato) deve essere effettuata dal cessionario entro trenta giorni dalla conclusione del contratto di cessione e che l'applicazione della condizione sospensiva prevista dall'articolo 61, comma 4, del Codice riguarda la sola clausola del contratto di cessione relativa al trasferimento dei beni culturali. Non si applica invece il comma 6 del medesimo articolo, il quale prevede che, nel caso in cui il Ministero eserciti la prelazione solo su una parte delle cose alienate, l'acquirente ha facoltà di recedere dal contratto. Viene inoltre previsto che al contratto di cessione, nella parte in cui esso ha ad oggetto il trasferimento di beni immobili, non si applicano una serie di disposizioni relative a specifici adempimenti amministrativi i quali generalmente caratterizzano le compravendite immobiliari tra privati (come ad esempio allegare il certificato energetico, le planimetrie degli immobili, eccetera), nonché alcune nullità previste dalla vigente disciplina in materia urbanistica, ambientale o relativa ai beni culturali e qualsiasi altra normativa nazionale o regionale, che possano incidere sulla conformità urbanistica, edilizia, storica ed architettonica dell'immobile.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.

ALLEGATO 1

**Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali.
C. 3960, approvata dal Senato.**

RELAZIONE TECNICA PRESENTATA DAL GOVERNO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 79, COMMA 5, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

*Il Ministro*

Roma, 24 maggio 2017

GENTILE PRESIDENTE
ON. FLAVIA PICCOLI NARDELLI
COMMISSIONE VII CULTURA
CAMERA DEI DEPUTATI
PLAZZA DI MONTECITORIO
00186 - ROMA

Oggetto: Relazione tecnica ex articolo 79 del Regolamento della Camera dei Deputati concernente l'articolo 3 del disegno di legge A.C. 3960.

L'articolo 3 del disegno di legge in oggetto reca la disciplina degli organi del Comitato italiano paralimpico stabilendo che i loro componenti non possano svolgere più di tre mandati.

Nelle more dell'approvazione di tale disegno di legge, tuttavia, è entrato in vigore il decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, che all'articolo 4, comma secondo, stabilisce che il presidente e i componenti della giunta nazionale non possono restare in carica oltre due mandati (pur consentendo un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie).

In conseguenza di ciò, si avrebbe che due disposizioni di legge formalmente vigenti finirebbero per regolare la stessa materia recando discipline diverse: da una parte, il decreto di riordino del Comitato italiano paralimpico fisserebbe il limite a due mandati; dall'altra, il disegno di legge in oggetto lo innalzerebbe a tre.


Al fine di un miglior coordinamento tra le norme, sarebbe forse preferibile che il disegno di legge di cui si parla, preso atto della modifica normativa avvenuta nelle more della sua approvazione, intervenisse direttamente sul decreto legislativo n. 43 del 2017; proprio in questa direzione va il Regolamento della Camera dei Deputati, che all'articolo 79, comma undicesimo, invita le commissioni parlamentari a introdurre nel testo dei disegni di legge norme per il coordinamento della disciplina da essi recata con la normativa vigente, curando che siano espressamente indicate le disposizioni conseguentemente abrogate.

La citata disposizione del Regolamento della Camera dei Deputati, che è un atto interno di rango sub-primario, cede però di fronte al principio della successione delle leggi nel tempo contenuto nell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale, per il quale,

quando più leggi regolano la stessa materia, quelle antecedenti sono implicitamente abrogate (*lex posterior derogat priori*).

In forza di questo principio, contenuto in una fonte primaria suscettibile di prevalere sulla portata precettiva del Regolamento della Camera, è quindi possibile approvare l'articolo 3 del disegno di legge in oggetto nel testo licenziato dal Senato della Repubblica il 30 giugno 2016 (v. stampato Senato n. 361).

In conclusione, il Governo, pur consapevole delle esigenze di chiarezza redazionale sottese alla menzionata disposizione regolamentare, ritiene possibile far leva sul principio della successione delle leggi nel tempo. In tal senso, per quanto in questa sede può valere, è anche la sua volontà politica.



On. Luca Cordero di Montezemolo

ALLEGATO 2

Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali. C. 3960, approvata dal Senato.

EMENDAMENTI DELLA RELATRICE**ART. 2.**

Al comma 1, capoverso comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: revisione con la seguente: riduzione.

2. 502. La Relatrice.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Modifica all'articolo 4 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43).

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, nel terzo periodo, le parole « due mandati » sono sostituite dalle seguenti: « tre mandati »;

b) al comma 2, il quarto periodo è soppresso;

c) al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: « Le previsioni di cui al presente comma si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CIP. »;

d) il comma 3 è soppresso.

3. 500. La Relatrice.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifica all'articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43).

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Gli statuti delle federazioni sportive paralimpiche, delle discipline sportive paralimpiche e degli enti di promozione sportiva paralimpici prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati.

3. Qualora gli statuti prevedano la rappresentanza per delega, al fine di garantire una più ampia partecipazione alle assemblee, il CIP stabilisce, con proprio provvedimento, i principi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega in assemblea al fine, in particolare, di limitare le concentrazioni di deleghe di voto mediante una riduzione del numero delle deleghe medesime che possono essere rilasciate, in numero comunque non superiore a cinque. Qualora le federazioni sportive paralimpiche e le discipline sportive paralimpiche non adeguino i propri statuti al predetto provvedimento, il CIP, previa diffida, nomina un commissario *ad acta* che vi provvede entro sessanta giorni dalla data della nomina.

4. Gli statuti delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive paralimpiche possono prevedere un numero di mandati inferiore al limite di cui al presente articolo. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive paralimpiche, nonché agli enti di promozione sportiva paralimpici. »

3. 0. 500. La Relatrice.

ART. 5.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva che sono in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 come modificato dall'articolo 2 della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel caso di cui al periodo precedente, il presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei votanti. ».

5. 500. La Relatrice.

All'articolo 5, dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

« 4-bis. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il

Comitato italiano paralimpico (CIP) adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43 come modificati rispettivamente dagli articoli 3 e 3-bis della presente legge. Entro il medesimo termine, il CIP adotta il provvedimento di cui all'articolo 14, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, come modificato dall'articolo 3-bis della presente legge.

4-ter. Entro quattro mesi dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CIP, le federazioni sportive paralimpiche, le discipline sportive paralimpiche e gli enti di promozione sportiva paralimpici adeguano i loro statuti alle disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43 come modificato dall'articolo 3-bis della presente legge.

4-quater. I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle federazioni sportive paralimpiche, delle discipline sportive paralimpiche e degli enti di promozione sportiva paralimpici che sono in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e che hanno già raggiunto il limite di cui all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43 come modificato dall'articolo 3-bis della presente legge, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Nel caso di cui al periodo precedente, il presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei votanti. ».

5. 501. La Relatrice.

ALLEGATO 3

**Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria
del San Lazzaro di Reggio Emilia. C. 2546 Marchi.****EMENDAMENTO DELLA RELATRICE**

ART. 1.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1.

(Costituzione della fondazione).

1. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la regione Emilia Romagna, i comuni di Modena e Reggio Emilia e gli altri comuni di tali province che intendano aderire all'iniziativa, nonché l'azienda sanitaria locale di Reggio Emilia costituiscono la Fondazione del Museo nazionale di psichiatria San Lazzaro di Reggio Emilia, di seguito nominata « Fondazione ».

2. La Fondazione, al fine di conservare e valorizzare il patrimonio architettonico, storico e documentale degli istituti psichiatrici la cui attività è cessata a seguito dell'entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180, promuove la costituzione di una rete nazionale degli enti locali e delle aziende sanitarie locali sedi di analoghi istituti psichiatrici, che intendano aderirvi.

ART. 2.

(Natura giuridica e disciplina).

1. La Fondazione, con sede in Reggio Emilia, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia funzionale e amministrativa.

2. Essa è regolata, quanto ai suoi organi e alla sua attività, dalle disposizioni della presente legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto. Può ricevere donazioni e contributi da enti pubblici e privati.

ART. 3.

(Finalità).

1. La Fondazione persegue le seguenti finalità:

a) conservare e valorizzare nella propria struttura, che assume la qualifica di Museo nazionale, il patrimonio storico e documentale degli istituti psichiatrici San Lazzaro di Reggio Emilia costituito dalla biblioteca, dall'archivio, dagli strumenti di contenzione e terapia, dai laboratori scientifici e iconografici, dai manufatti, dall'archivio video e fotografico e dall'archivio iconografico degli *ex* ricoverati;

b) promuovere e curare ricerche, pubblicazioni e ogni altra opportuna iniziativa culturale, dirette alla conoscenza della storia della psichiatria e degli istituti di cura, compresi gli ospedali psichiatrici giudiziari e le nuove strutture sanitarie regionali che li sostituiscono, negli aspetti scientifici e sociali, nonché al rapporto con le comunità;

c) coordinare la rete nazionale dei comuni e delle ASL sedi degli istituti psichiatrici la cui attività è cessata con l'entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180.

ART. 4.

(Organi).

1. Lo statuto definisce gli organi della Fondazione, tra i quali devono essere compresi:

- a) l'assemblea;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il presidente;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

2. Lo statuto definisce le funzioni, la composizione e le modalità di nomina degli organi della Fondazione.

ART. 5.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli da 1 a 4, pari a 500 mila euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

ART. 6.

(Quarantesimo anniversario della legge 13 maggio 1978, n. 180).

1. L'anno 2018 è dedicato alla salute mentale quale ricorrenza del quarantesimo anniversario dall'entrata in vigore della legge 3 maggio 1978, n. 180.

2. Il Ministero della salute, avvalendosi della collaborazione della Fondazione, indice e sostiene in tutto il territorio nazionale iniziative di diffusione della conoscenza della legge e dell'importanza storica e sociale dell'abolizione degli ospedali psichiatrici.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pari a euro 200.000 per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6.

1. 100. La Relatrice.